


•  Sul termine per la comunicazione del decreto di fissazione di udienza per il rito appalti.

L'art. 71 c. 5, c.p.a., con riferimento alle cause sottoposte al rito dell'art. 120 c.p.a., si riferisce solo alla prima udienza di trattazione nel merito e non alle successive.

Materia: appalti / disciplina

Publicato il 22/03/2021

N. 00055/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00753/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA  
REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2020, proposto  
da

Consorzio Stabile Sinergica, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli, Francesco Paolo Tronca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa- Invitalia, Commissario Straordinario Unico Acque Reflue Dpcm 26/04/17 Prof. Enrico Rolle, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6; Eurovega Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello, 40; Invitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Eurovega s.r.l., Celi Energia s.r.l., Cedit Ssr.l. non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del TAR della Sicilia - Sezione Prima - n. 640/2020, depositata il 17.3.2020, resa tra le parti sul ricorso n. 654/2019 R.G. concernente l'annullamento in autotutela

dell'aggiudicazione nei confronti del Consorzio ricorrente dell'appalto per l'affidamento di lavori in materia di collettamento, fognatura e depurazione acque;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che:

- il ricorso di appello è stato notificato il 31.8.2020 e depositato il 9.9.2020;
- l'udienza cautelare è stata celebrata il 16.9.2020;
- la prima udienza di merito è stata celebrata il 16.12.2020 e in esito ad essa è stata emessa ordinanza collegiale di rimessione all'adunanza plenaria, 29.12.2020 n. 1211;
- la decisione dell'adunanza plenaria è stata pubblicata il 18.3.2021 (decisione n. 5/2021);
- in data 19.3.2021 è stata fissata d'ufficio la nuova udienza pubblica davanti al Cgars, per il giorno 14.4.2021, e sempre in data 19.3.2021 è stato dato avviso alle parti della nuova udienza;
- Eurovega in data 19.3.2021 ha depositato istanza di rinvio sostenendo che non sarebbero rispettati i termini a difesa di cui al combinato disposto degli artt. 71 c. 5 e 119 e 120 c.p.a., ossia l'intervallo di almeno trenta giorni tra la data dell'avviso alle parti e la data dell'udienza;

Ritenuto che:

- a) l'art. 71 c. 5 c.p.a., con riferimento alle cause sottoposte al rito dell'art. 120 c.p.a., si riferisce solo alla prima udienza di

trattazione nel merito e non alle successive, posto che, ai sensi dell'art. 120 c. 6 c.p.a.:

a.1) il giudizio va definito a una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente;

a.2) in caso di esigenze istruttorie o di difesa, la definizione del merito va rinviata ad una udienza da tenersi "non oltre trenta giorni";

a.3) l'ultima previsione menzionata conferma che, fermo il termine dilatorio di trenta giorni tra avviso alle parti e data dell'udienza quanto alla prima udienza di merito (in base al combinato disposto dell'art. 71 c. 5 e dell'art. 120, c. 6 primo periodo c.p.a.), le udienze di merito successive alla prima si devono tenere "non oltre trenta giorni" dalla precedente, sicché i trenta giorni - peraltro di calendario e non liberi - sono un termine massimo e non un termine minimo, ben potendosi fissare l'udienza ad una distanza inferiore a 30 giorni dall'avviso;

a.4) la previsione in commento, recata dall'ultimo periodo dell'art. 120 c. 6 c.p.a., rispondendo alla *ratio* acceleratoria che ispira al rito appalti, si deve applicare in ogni ipotesi di rinvio dell'udienza, quindi anche nel caso di rimessione della causa alla Plenaria e di fissazione della nuova udienza dopo la decisione della Plenaria;

b) nel caso di specie la nuova udienza è fissata per il 14.4.2021 e l'avviso di udienza è stato comunicato il 19.3.2021: non si viola nessun termine a difesa e il contraddittorio è pienamente

salvaguardato, atteso che le parti conservano integri i termini per documenti, memorie, repliche, note di udienza (rispettivamente 20 giorni liberi, 15 giorni liberi, 10 giorni liberi, 1 giorno di calendario, prima dell'udienza del 14.4.2021).

P.Q.M.

Respinge l'istanza di rinvio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 22 marzo 2021.

Il Presidente  
Rosanna De  
Nictolis

IL SEGRETARIO

( da [www.dirittodeiservizipubblici.it](http://www.dirittodeiservizipubblici.it) )